CAMERA DEI DEPUTATI N. 1468-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **MASTINO GESUMINO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 12 luglio 1950 (*Stampato n 1059*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(PICCIONI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(LOMBARDO IVAN MATTEO)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 13 luglio 1950

Ratifica ed esecuzione del Trattato di pace, amicizia e cooperazione fra l'Italia ed il Guatemala, concluso a Guatemala il 10 settembre 1949

Presentata alla Presidenza l'11 ottobre 1950

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Dopo la stipulazione del Trattato di pace del 1° febbraio 1947, il Guatemala, che fin dal 12 dicembre 1944, aveva, con l'Italia, ripreso le relazioni diplomatiche, dichiarò di non volersi avvalere della facoltà (prevista dall'articolo 88) di aderire al Trattato stesso, considerandolo ingiusto ed eccessivamente oneroso per l'Italia. Espresse pertanto l'intenzione di provvedere alla stipulazione d'un Trattato di pace separato, che fosse espressione di amichevole comprensione verso l'Italia.

Si addivenne così alla firma - avvenuta il 10 settembre 1949 - del Trattato di pace,

amicizia e cooperazione tra l'Italia e la Repubblica del Guatemala, che il Senato Italiano, ha già approvato, e di cui si chiede la ratifica alla Camera dei deputati.

Il Trattato afferma il proposito di sviluppare con tutti i mezzi possibili il maggiore intercambio economico e culturale tra i due Paesi, al fine di rafforzare i vincoli di amicizia e simpatia tra i popoli rispettivi nell'ambito della cooperazione internazionale (articolo 2). Il Guatemala rinunzia (articolo 3) a qualsiasi riparazione cui potesse aver diritto nei confronti dell'Italia e dichiara (articolo 4) che non prenderà alcuna misura, a titolo di riparazioni o indennità di guerra, contro le proprietà o contro gli interessi dei cittadini italiani nel Guatemala. Analogamente l'Italia rinuncia ad ogni azione o diritto verso la Repubblica del Guatemala da parte dello Stato Italiano o dei suoi cittadini per danni o pregiudizi sofferti in conseguenza dello stato di guerra (articolo 5). Per il periodo di due anni le Alte Parti Contraenti rimettono in vigore la dichiarazione sullo scambio degli atti dello stato civile, firmato a Guatemala il 16 febbraio 1889, ed il *Modus Vivendi* commerciale stipulato il 6 giugno 1936 (articolo 6).

È stato infine stabilito (articolo 7) che qualsiasi controversia di carattere giuridico, che sorgesse in futuro tra l'Italia ed il Guatemala, la cui risoluzione non fosse possibile ottenere per le ordinarie vie diplomatiche, potrà essere sottoposto al giudizio della Corte Internazionale di Giustizia, secondo lo spirito e le disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.

Il Trattato sottoposto al vostro esame è – Onorevoli Colleghi – esemplare dimostrazione di quanto possa, nella vita degli Stati e dei Popoli, la mutua comprensione, la sincera volontà di pace e la fattiva volontà di collaborazione internazionale,.

La Commissione unanime propone pertanto che sia ratificato il Trattato di pace, amicizia e cooperazione tra l'Italia ed il Guatemala.

MASTINO GESUMINO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di pace, amicizia e cooperazione fra l'Italia ed il Guatemala, concluso a Guatemala il 10 settembre 1949.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.